

Corso di formazione R.S.P.P.
D.Lgs.81/2008 - Accordo Stato Regioni 07.07.2016

Modulo A
Corso Base per R.S.P.P. e A.S.P.P

**LE RICADUTE APPLICATIVE E
ORGANIZZATIVE DELLA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Modulo A4**

Dott.ssa Marina Corti
Medico del Lavoro SPSAL AUSL Reggio Emilia

Febbraio 2020

MODULO A4

Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio.

- > Principali rischi di esposizione professionale, danni per la salute, misure di prevenzione e protezione da adottare.
- > Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
- > La sorveglianza sanitaria (necessità, il medico competente, accertamenti sanitari, giudizi di idoneità, ricorsi, tutele specifiche per lavoratrici madri, disabili).
- > Infortuni e Malattie professionali.
- > Gestione dell'emergenza sanitaria.

2

PRINCIPALI RISCHI

MMC movimentazione manuale dei carichi (sollevamento, spinta, movimenti ripetitivi arti superiori)

VDI uso di attrezzature munite di videotermini

AGENTI FISICI rumore, vibrazioni

SOSTANZE PERICOLOSE agenti chimici, cancerogeni, amianto

AGENTI BIOLOGICI

STRESS LAVORO CORRELATO

3

EVENTUALI DANNI PER LA SALUTE	
RISCHIO	DANNO
MMC (movimentazione manuale di carichi) SBAS (sovraccarico biomeccanico arti superiori)	apparato osteoarticolare, muscolare, tendineo, nervoso (colonna vertebrale, spalle, braccia, mani)
VDT (utilizzo di attrezzature munite di videoterminale)	visivo (affaticamento) posturale (colonna vertebrale, spalle, arto superiore)
AGENTI FISICI: • rumore • Vibrazioni sistema mano-braccio corpo intero	apparato uditivo, sistema cardiocircolatorio, apparato gastroenterico apparato vascolo nervoso arti superiori ed inferiori apparato osteoarticolare e muscolo tendineo (colonna vertebrale, spalle, arto superiore)
SOSTANZE PERICOLOSE: • agenti chimici • cancerogeni • amianto	cute, mucose, vie respiratorie, digerente, fegato, reni, sangue, sistema nervoso, apparato riproduttivo
AGENTI BIOLOGICI	infezioni
STRESS LAVORO CORRELATO	psicologico, organico (disturbi del sonno, cardiovascolari, gastrici, cutanei...)

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE			
RISCHIO	DPI	MISURE ORGANIZZATIVE	SORV SANIT
MMC (movimentazione manuale di carichi) SBAS (sovraccarico biomeccanico arti superiori)	guanti calzature guanti	attrezzature, macchine, ausili, informazione, formazione, addestramento, procedure	si visite specialist.
VDT (utilizzo di attrezzature munite di videoterminale)	occhiali	ergonomia della postazione di lavoro informazione, formazione, addestramento, procedure	si visite specialist.
AGENTI FISICI: • rumore • vibrazioni sist. mano-braccio corpo intero	otoprotettori guanti	pannelli fonoassorbenti, riduzione alla fonte, segnali scelta di attrezzature scelta di attrezzature ergonomia della seduta procedure informazione, formazione, addestramento,	si audiometrie visite specialist

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE			
RISCHIO	DPI	MISURE ORGANIZZATIVE	SORV SANIT
SOSTANZE PERICOLOSE: • agenti chimici • cancerogeni • amianto	maschere occhiali guanti indumenti calzature	sostituzione dei prodotti, cappe aspirazione, riduzione dei lavoratori esposti, riduzione della durata di esposizione, campionamenti ambientali e personali, informazione, formazione, addestramento, procedure	si spirometria esami ematici dosaggi specifici visite specialist.
AGENTI BIOLOGICI	maschere guanti calzature indumenti	riduzione dei lavoratori esposti, riduzione della durata di esposizione, segnali di rischio, informazione, formazione, addestramento, procedure	si esami ematici visite specialist.
STRESS LAVORO CORRELATO		misure tecniche, organizzative, procedurali	si, vis. spec.

**DISPOSITIVI
DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE**

7

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- **Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro rischi che possano minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro**
- **Devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con altri mezzi**
- **Devono essere conformi ed adeguati ai rischi da cui devono proteggere**

NON SONO DPI:
indumenti di lavoro; indumenti e materiali sportivi; caschi e visiere per moto; DPI per uso privato (occhiali da sole)...

REQUISITI GENERALI

I DPI devono essere conformi al D.Lgs.475/92 ed essere:

- **adeguati ai rischi da prevenire, senza comportarne di maggiori;**
- **adeguati alle condizioni del luogo di lavoro;**
- **adeguati alle esigenze ergonomiche;**
- **adattabili all'utilizzatore;**
- **dotati di marcatura CE e accompagnati da una specifica nota informativa, in lingua italiana**

Se è necessario l'uso simultaneo di più D.P.I. questi devono essere compatibili tra loro e mantenere la propria efficacia durante l'uso

**D. L.vo 8108 Titolo III
(uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI)
Capo II (uso dei DPI) art. 77 (obblighi del datore di lavoro)**

- il datore di lavoro:**
- valuta i rischi non evitabili con altri mezzi;
 - individua le caratteristiche dei DPI necessari;
 - valuta le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato;
 - individua le condizioni di utilizzo;
 - fornisce i DPI ai lavoratori;
 - li mantiene efficienti e ne assicura igiene, manutenzione, riparazione e sostituzione;
 - provvede affinché vengano utilizzati correttamente;
 - fornisce istruzioni comprensibili ai lavoratori;
 - destina ogni DPI ad un uso personale;
 - se uno stesso DPI deve essere utilizzato da più persone garantisce l'assenza di problemi sanitari ed igienici;
- INOLTRE...**

**D. L.vo 8108 Titolo III
(uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI)
Capo II (uso dei DPI) art. 77 (obblighi del datore di lavoro)**

- informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- stabilisce le procedure da seguire per la riconsegna ed il deposito al termine dell'utilizzo;
- assicura una adeguata formazione;
- assicura uno specifico addestramento su uso corretto e utilizzo pratico per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito

**CLASSIFICAZIONE DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

PRIMA CATEGORIA

DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da azioni lesive con effetti superficiali e rischi di danni fisici lievi causati da:

- strumenti meccanici
- sostanze chimiche
- calore <50°C
- ordinari fenomeni atmosferici
- urti e vibrazioni lievi

(es. alcuni tipi di guanti, occhiali da sole...)

**CLASSIFICAZIONE DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

SECONDA CATEGORIA

Per esclusione tutti quelli che non rientrano in una delle altre 2 categorie (es. calzature, otoprotettori...)

TERZA CATEGORIA

DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente

- protettori respiratori filtranti
- contro aggressioni chimiche
- contro cadute dall'alto (imbracature)
- indumenti per basse temperature
- contro tensioni elettriche pericolose (calzature con suola isolante dielettrica)

13

PERCORSO PER LA SCELTA DEI D.P.I.

IN SINTESI:

1. analisi del rischio
2. adozione di tutte le possibili misure per la sua eliminazione
3. permanenza rischio residuo:
 - identificazione dei D.P.I. necessari
 - approfondimento tecnico sulle loro possibili prestazioni
 - identificazione delle caratteristiche a noi necessarie
 - ricerca dei D.P.I. disponibili sul mercato
 - scelta ed acquisto di alcuni D.P.I.
 - sperimentazione
 - scelta definitiva
 - dotazione a tutti i lavoratori esposti al rischio
 - gestione continua nel tempo

14

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Anche la scuola deve provvedere sulla base della valutazione dei rischi a fornire agli studenti i DPI necessari ed adeguati per lo svolgimento delle attività nei laboratori

Alcuni DPI (es. otoprotettori e guanti in lattice) devono essere considerati strettamente individuali, utilizzati e poi gettati, per altri DPI, se la scuola non è in grado di prevederne una distribuzione individuale, deve garantirne la corretta igiene (guanti, grembiuli in crosta, maschere per la saldatura, guanti antiacido per esperimenti chimici e simili, occhiali con protezioni laterali utilizzati in laboratorio di chimica);

il numero deve consentire una pulizia a rotazione affinché ad ogni lezione vengano forniti agli studenti DPI puliti.

OCCORRE VIGILARE SULL'UTILIZZO E SULL'IGIENICITA'

LA SORVEGLIANZA SANITARIA:

16

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

La definizione di sorveglianza sanitaria data dal D. Lgs 81/08 all'art 2 è:

Insieme degli atti medici , finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

L'art 41 del D. Lgs. 81/08 definisce i criteri per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente

17

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

- Va attuata nei casi previsti dalla normativa vigente
- i lavoratori hanno l'obbligo di sottoporvisi
- Con periodicità secondo i rischi di esposizione dei lavoratori
- Anche utilizzando visite specialistiche ed esami di laboratorio o diagnostici ritenuti, dal Medico Competente, necessari
(oneri a carico del datore di lavoro)

18

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Consta di:

- Visita medica Preventiva
- Visita medica Periodica
- Visita medica qualora il lavoratore ne faccia richiesta e sia ritenuta, dal Medico Competente, correlata all'attività lavorativa
- Visita medica per cambio mansione
- Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti
- Visita medica Preventiva in fase preassuntiva
- Visita medica alla ripresa del lavoro dopo malattia o infortunio superiore a 60gg
- Finalizzate (ove previsto) alla valutazione dell'assenza di alcol e tossicodipendenza

SORVEGLIANZA SANITARIA

Esito della sorveglianza sanitaria è la valutazione dello stato di salute del lavoratore in generale ed in particolare rispetto ai compiti della mansione da svolgere, a seguito degli accertamenti sanitari il Medico Competente esprime ed un giudizio di idoneità o meno alla mansione specifica

I giudizi possono essere:

- Di Idoneità
- Di Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
- Di Inidoneità temporanea identificando i limiti temporali
- Di Inidoneità permanente

SANZIONATO

Avverso il giudizio del Medico Competente è ammesso ricorso (entro 30 gg)

20

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Medico Competente non può effettuare visite mediche per accertare stati di gravidanza e per tutti gli altri casi vietati dalla legge (*valutazione dello stato di salute se non collegato a rischi di esposizione professionale, valutazione positività per HIV o altre malattie infettive...*)

SANZIONATO

21

IL MEDICO COMPETENTE

22

PREMESSO CHE...

**NON TUTTI I MEDICI POSSONO ESERCITARE
L'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE**

**NON TUTTI I LUOGHI DI LAVORO NECESSITANO
DELLA PRESENZA DEL MEDICO COMPETENTE**

**IL MEDICO COMPETENTE DEVE ESSERE
NOMINATO DAL DATORE DI LAVORO SE DAL
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI EMERGE
LA PRESENZA DI RISCHI PER LA SALUTE DEI
LAVORATORI**

23

IL MEDICO COMPETENTE

Era previsto dalla normativa fin dal DPR 303/56 (1956!!!)
(DPR ora in parte abrogato perché inserito nel D. Lgs 81/08)

**Sono stati stabiliti i requisiti e i titoli per poter svolgere
questo tipo di attività nel D. Lgs. 277/91**
(abrogato perché inserito nel D. Lgs 81/08)

Sono state definite le responsabilità nel DPR 626/94
(abrogato perché inserito nel D. Lgs 81/08)
(compare la parola «collabora»!!!)

**Attualmente è in vigore il D.Lgs 81/08 -Testo Unico che
ha riunito e accentuato tutti gli ambiti e le responsabilità**

24

IL MEDICO COMPETENTE

DPR 303/56 art 33

Nelle lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente:

- a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati;*
- b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il loro stato di salute.*

(ora inserito nel Testo Unico D. Lgs 81/08)

IL MEDICO COMPETENTE

D. Lgs. 277/91 art 3 definizioni

c) medico competente: un medico...in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente...

art 55 esercizio dell'attività di medico competente

I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art 3...alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno 4 anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente

(ora inserito nel Testo Unico D. Lgs 81/08)

IL MEDICO COMPETENTE

DPR 626/94 art 17 il medico competente

**a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;*

**b) effettua gli accertamenti sanitari;*

**c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica*

**d) istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale*

**e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti*

IL MEDICO COMPETENTE

DPR 626/94 art 17 il medico competente

- f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari
- g) comunica, in occasione delle riunioni periodiche, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali
- h) visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori
- i) effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso
- m) collabora all'attività di formazione e informazione

(ora inserito nel Testo Unico D. Lgs 81/08)

IL MEDICO COMPETENTE

D,Lgs 81/08 art 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione dei lavoratori, alla organizzazione del servizio di primo soccorso , collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute"
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici

PUNTI TUTTI SANZIONATI

29

IL MEDICO COMPETENTE

- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria, l'originale della cartella va conservata, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni

PUNTI TUTTI SANZIONATI

30

IL MEDICO COMPETENTE

f) **informa** i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e dei risultati e, a richiesta, rilascia copia della documentazione sanitaria

h) **comunica**, in occasione delle riunioni periodiche, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato dei risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori

i) **visita** gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi

PUNTI TUTTI SANZIONATI

l) **partecipa** alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori

NON SANZIONATO

IL MEDICO COMPETENTE

E' uno specialista in Medicina del Lavoro (o altro titolo previsto dalla legge) o Medico con acquisita esperienza nel campo (autorizzato dal D. Lgs 277/91)

Oltre alle conoscenze mediche deve conoscere i cicli produttivi delle attività lavorative, le caratteristiche delle sostanze utilizzate, i rischi professionali e i danni alla salute, le malattie causate dal lavoro, la normativa per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Per esercitare la funzione di Medico Competente deve essere nominato dal Datore di Lavoro qualora dalla valutazione dei rischi emergano rischi di esposizione professionale per il lavoratori

IL MEDICO COMPETENTE

effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente

i casi previsti dalla normativa vigente sono quelli per i quali il Documento di Valutazione dei Rischi ha evidenziato la presenza di rischi di esposizione professionale per i lavoratori

La sorveglianza sanitaria deve essere predisposta solo per i lavoratori esposti a rischi

In alcuni mansioni particolari la sorveglianza sanitaria deve prevedere l'accertamento di assenza di alcol e tossicodipendenza

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

L'art 18 del D. Lgs. 81/08 definisce gli obblighi del Datore di lavoro tra cui la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa

SANZIONATO

34

LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLA SCUOLA

Elenco non esaustivo dei potenziali rischi presenti nella scuola e per i quali potrebbe essere necessaria la sorveglianza sanitaria

vedi specifica valutazione dei rischi

RISCHIO	ESPOSTI	ORDINE DI SCUOLA	<i>Elenco non esaustivo dei potenziali rischi presenti e per i quali potrebbe essere necessaria la sorveglianza sanitaria, vedi specifica valutazione dei rischi</i>
Biologico	Insegnanti Collaboratori scolastici	Nidi Scuole Infanzia	Il pericolo potenziale è considerato in ragione della possibile presenza di agenti scatenanti le malattie infettive. Vedi rischio biologico.
Chimico	Collaboratori Scolastici Insegnanti anche tecnico pratici Assistenti Studenti	Tutti Laboratori	Il rischio è considerato nelle operazioni di pulizia con utilizzo di prodotti chimici. Vedi rischio chimico Il rischio è considerato nelle esperienze dei diversi laboratori. Vedi rischio chimico.

RISCHIO	ESPOSTI	ORDINE DISCUOLA	<i>Elenco non esaustivo dei potenziali rischi presenti e per i quali potrebbe essere necessaria la sorveglianza sanitaria, vedi specifica valutazione dei rischi</i>
Movimentazione carichi inanimati (oggetti) e animati (bambini)	Educatrici Insegnanti Insegnanti d'appoggio Collaboratori Scolastici	Tutti	Il rischio è considerato in ragione della movimentazione di bambini, di oggetti/attrezzature (e di bambini diversamente abili e/o non in grado di deambulare autonomamente). Vedi rischio MMC
Videoterminali	Personale Segreteria Insegnanti Studenti	Tutti	Il rischio è considerato per coloro che fanno uso di VDT e nell'utilizzo del PC durante le ore di laboratorio. Le disposizioni date orientano il Dirigente Scolastico e il Direttore Servizi Generali Amministrativi ad organizzare il lavoro in modo da non superare le 20 ore settimanali. Vedi rischio videoterminali
Rumore/Vibrazioni	Insegnanti Studenti	Tutti	Il rischio è considerato per tutte le situazioni sia di laboratorio che di vita scolastica. Vedi rischio rumore.

ATTENZIONE!

SE NON SONO PRESENTI RISCHI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE LA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE NON E' UN OBBLIGO DI LEGGE;

OCCORRE FARE ATTENZIONE A NON LEDERE IL DIRITTO DEL LAVORATORE SANCITO DALL'ART. 5 DELLA LEGGE 300/70 PER CUI:

“Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente...”.

SANZIONATO

ATTENZIONE!

La sorveglianza sanitaria per i dipendenti non può essere prevista:

- anche se richiesta dai dipendenti se non è stato nominato il Medico Competente
- per eccesso di tutela da parte del datore di lavoro se non sono presenti rischi di esposizione professionale
- come benefit aziendale senza l'obbligatorietà
- per volontà del datore di lavoro per tutelarsi a fronte di denunce di malattie professionali se non sono presenti rischi
- per dirimere problematiche o conflittualità aziendali

ATTENZIONE!

Nel caso invece che si voglia offrire ai dipendenti la possibilità di accertamenti sanitari come «benefit aziendale» (viene fatto per es in alcune aziende o istituti bancari ecc.)

In tal caso il Medico che può anche non essere un Medico Competente:

- deve acquisire il consenso scritto del lavoratore prima di effettuare gli accertamenti sanitari;
- non esprime alcun giudizio di idoneità alla mansione;
- non deve lasciare alcuna documentazione sanitaria presso il datore di lavoro.

E i lavoratori:

possono anche non sottoporsi a questo tipo di controllo sanitario.

RIASSUMENDO

I REQUISITI PER SOTTOPORRE I LAVORATORI AD ACCERTAMENTI SANITARI SONO:

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI HA EVIDENZIATO RISCHI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

E' STATO NOMINATO IL MEDICO COMPETENTE

IL MEDICO COMPETENTE SOTTOPONE A SORVEGLIANZA SANITARIA SOLO I LAVORATORI ESPOSTI A RISCHIO

MA...

RIASSUMENDO

SE E' STATO NOMINATO IL MEDICO COMPETENTE SI PUO' RICORRERE A LUI NEL CASO VI SIA UN LAVORATORE, NON SOTTOPOSTO A RISCHI, CHE RICHIEDA UNA VISITA PER PROBLEMATICHE DI SALUTE LEGATE ALLA MANSIONE SVOLTA

IN QUESTO CASO IL MEDICO COMPETENTE, SE RITIENE CHE LA RICHIESTA SIA MOTIVATA, VISITERA' IL LAVORATORE ED ESPRIMERÀ UN GIUDIZIO

Sorveglianza Sanitaria (Tit. IX Sostanze Pericolose, C. 1, Prot. Ag. Chimici)

Art. 229, c. 6: nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, **in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti** in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di **effetti pregiudizievoli per la salute** imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il **MC** informa individualmente i lavoratori interessati ed il **DdL**.

Art. 229, c. 7: nei casi di cui al c. 6, il **DdL** deve:
a) sottoporre a revisione la VdR effettuata a norma dell'art. 223;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del MC nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile

Sanzione MC: arresto fino a 2 mesi, ammenda da 329 a 1.315 €
Sanzione DdL/Dir.te: arresto da 3 a 6 mesi, ammenda da 2.740 a 7.014 €

43

Sorveglianza Sanitaria (Tit. IX Sostanze Per., C. II, Prot. Ag. Cancerogeni/Mutageni)

Art. 242, c. 4: ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, **nei lavoratori esposti** in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una **anomalia imputabile a tale esposizione**, il **MC** ne informa il datore di lavoro

Art. 242, c. 5: a seguito dell'informazione di cui al c. 4 il **DdL** effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in conformità' all'articolo 236;
b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze possibilmente rilevanti per verificare l'efficacia delle misure adottate

Sanzione MC: arresto fino a 2 mesi, ammenda da 329 a 1.315 €
Sanzione DdL/Dir.te: arresto da 3 a 6 mesi, ammenda da 2.740 a 7.014 €

44

Sorveglianza Sanitaria (Tit. X Esposizione ad Agenti Biologici)

Art. 279, c. 3: ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, **nei lavoratori esposti** in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di **anomalia imputabile a tale esposizione**, il **MC** ne informa il datore di lavoro

Sanzione MC: arresto fino a 2 mesi, ammenda da 329 a 1.315 €

Art. 279, c. 4: a seguito dell'informazione di cui al comma 3 il **DdL** effettua **una nuova VdR in conformità' all'art. 271**

45

**LE COMMISSIONI MEDICHE
(alcune)**

46

**COMMISSIONE MEDICA AUSL
per i ricorsi avverso il giudizio espresso dal Medico
Competente ai sensi dell'art 41 del D Lgs 81/08**

Commissione che valuta l' idoneità alla mansione specifica del lavoratore, sottoposto a sorveglianza sanitaria, che è in disaccordo col giudizio espresso dal Medico Competente.
Il ricorso deve essere presentato, entro 30 gg dalla data di comunicazione, al SPSAL di RE; la Commissione, dopo convocazione a visita medica del lavoratore ed eventuale sopralluogo in ambiente di lavoro, potrà confermare, modificare o revocare il giudizio.

47

**COMMISSIONE MEDICA AUSL
per i ricorsi avverso il giudizio espresso dal Medico
Competente ai sensi dell'art 41 del D Lgs 81/08**

il Collegio Medico, composto da un Medico del Lavoro presidente, un Medico Legale e un Medico specialista nella patologia del lavoratore, convocherà a visita medica il lavoratore e se ritenuto necessario, il Medico del Lavoro effettuerà sopralluogo in ambiente di lavoro per verificare i compiti della mansione svolta

E' ammesso ricorso anche da parte del datore di Lavoro che sia in disaccordo col giudizio espresso dal Medico Competente nei confronti del lavoratore: la procedura è la stessa

48

**COMMISSIONE MEDICA AUSL
ai sensi dell'art 5 Legge 300/70**

Commissione che valuta l'idoneità generica (e non la mansione specifica) del lavoratore che non è sottoposto a sorveglianza sanitaria perché non esposto a rischi

Solo il Datore di lavoro può richiedere di sottoporre a questa commissione il lavoratore; la richiesta va inviata al Servizio di Medicina Legale dell'AUSL di competenza corredata da una breve relazione circa le difficoltà del lavoratore a svolgere il proprio lavoro e delle quali si chiede la verifica (comportamenti, difficoltà a svolgere determinati compiti ecc); non deve in alcun caso essere inviata documentazione sanitaria; il Collegio Medico è composto da un Medico Legale presidente, un Medico del Lavoro e un Medico specialista nella patologia del lavoratore.

49

**COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA
CMV**

Commissione periferica del Ministero dell' Economia e Finanze con competenza territoriale che esegue accertamenti medico legali per il pubblico impiego in tema di idoneità, inabilità a fini pensionistici, pensioni di guerra, cause di servizio e reversibilità pensioni INPS (ex INPDAP)

NEI CASI IN CUI IL LAVORATORE NON E' SOTTOPOSTO AD ACCERTAMENTI SANITARI DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE PERCHE' NON ESPOSTO A RISCHI

VIENE ESPRESSO UN GIUDIZIO RELATIVO ALLA INABILITA' O IDONEITA' O MENO ALLA MANSIONE SPECIFICA

La competenza per la nostra zona è Bologna

**COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA
CMV**

Anche in questo caso è necessaria una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili per l'accertamento :

dell'inabilità permanente in modo assoluto al servizio (che da luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro ed il conseguente trattamento pensionistico alle condizioni previste dai relativi ordinamenti previdenziali)

dell'inabilità permanente in modo relativo al servizio, ai fini del cambio di mansioni

Per i giudizi riguardanti l'inabilità permanente relativa al servizio è previsto ricorso, entro dieci giorni, ad una commissione medica di seconda istanza

COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA
CMV

L'Amministrazione può richiedere l'accertamento dell'idoneità psico-fisica del lavoratore per:

- l'affidamento di eventuali compiti dannosi per la sua salute
- tutelare la salute e l'integrità fisica di terzi
- verificare la persistenza dell'idoneità alle mansioni del profilo dopo riscontro di elementi diversi rispetto a quelli rilevati in occasione della visita pre-assuntiva o in successivi accertamenti medico-legali o la comparsa di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti e/o condizioni fisiche peggiorate
- nel caso in cui il dipendente, nel triennio, abbia già usufruito di 18 mesi di malattia, al fine di concedere ulteriori 18 mesi di malattia senza assegni con conservazione del posto di lavoro

COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA
CMV

Il dipendente, purché non sia in prova, può presentare istanza, per il tramite del Servizio Personale, per l'accertamento delle seguenti condizioni:

- a) idoneità/inidoneità al profilo professionale rivestito
- b) inabilità totale e permanente a qualsiasi proficuo lavoro

Il dipendente può inoltre richiedere all'amministrazione, prima del superamento del periodo di comporto ed in casi di particolare gravità, l'autorizzazione ad assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi.

53

IN CONCLUSIONE

Il Medico Competente nominato dal datore di lavoro per sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti a rischi esprimerà un corretto e completo giudizio di idoneità lavorativa per la mansione specifica in quanto è a conoscenza della patologia del lavoratore, ma anche dei rischi specifici a cui è esposto e dell'attività lavorativa svolta

La Commissione Medica di Verifica, pur indicando delle controindicazioni lavorative, in ragione della patologia del lavoratore, rilascerà un giudizio di idoneità alla mansione che in alcuni casi dovrà essere «tradotto» da chi si occupa del mansionario o piano di lavoro per la successiva applicazione valutando se la mansione del lavoratore comprenda compiti giudicati non idonei

**TUTELE SPECIFICHE:
LAVORATRICI MADRI**

55

LAVORATRICI MADRI

La gravidanza (che proceda fisiologicamente) non è una malattia e lavorare in gravidanza (in mansioni adeguate) è possibile.

La lavoratrice venuta a conoscenza del suo stato, deve informare il datore di lavoro con certificazione specialistica.

Il datore di lavoro che impiega personale femminile deve:

- aver valutato i rischi specifici per la sicurezza e salute delle lavoratrici per ogni mansione;
- informarle dei provvedimenti e delle misure adottati per evitare l'eventuale esposizione a rischio;
- se le mansioni a rischio non possono essere modificate si procede all'interdizione

D. L.vo 151/01 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità..."

SITUAZIONI CHE SI POSSONO VERIFICARE

1) GRAVIDANZA A RISCHIO

la gravidanza presenta un **rischio (di aborto) nel suo decorso** per cui anche un lavoro "non a rischio" non va bene, la lavoratrice deve stare a riposo per tutta la durata della gravidanza.

Il **ginecologo pubblico** provvede a redigere certificazione di "**gravidanza a rischio**" da inoltrare ai Distretti dell'AUSL di residenza della lavoratrice (dal 05/11/12 non più alla Direzione Provinciale del Lavoro) che provvederanno a rilasciare i provvedimenti di astensione dal lavoro (immediatamente se in caso di presentazione diretta o dopo 3 giorni se inoltrati via mail, pec o fax)

57

CONSIDERAZIONI

2) GRAVIDANZA CON LAVORO A RISCHIO

la gravidanza ha un decorso fisiologico, la lavoratrice sta bene, ma il lavoro è un lavoro vietato ai sensi D. L.vo 151/01.

Il datore di lavoro invia all' Ispettorato Territoriale del Lavoro di RE-PR la domanda di "estensione del congedo di maternità" compilata e firmata dalla lavoratrice, il certificato di gravidanza rilasciato da ginecologo pubblico o privato e la comunicazione di impossibilità di cambio mansione con allegato DVR relativo alla mansione;

L' ITL emette il provvedimento.

In caso di cambio mansione l'ITL provvederà ad attivare il SPSAL per le verifiche di competenza

TUTELE SPECIFICHE: LAVORATRICI MADRI

Alcuni esempi di lavori vietati che possono interessare la scuola:

- agenti biologici;
- movimentazione pesi (oggetti ma anche bambini);
- lavori su scale;
- stazione in piedi per più di metà orario di lavoro;
- posizioni particolarmente affaticanti;
- uso di mezzi di comunicazione (auto, pullman, treno ecc.) per motivi di lavoro;
- uso di sostanze chimiche;
- agenti fisici che comportano colpi, vibrazioni meccaniche;
- rumore.

TUTELE SPECIFICHE: DISABILI

TUTELE SPECIFICHE: DISABILI

per collocamento mirato dei disabili si intende:

- una valutazione dal punto di vista clinico delle persone con disabilità
- e una valutazione dal punto di vista lavorativo (considerando le capacità lavorative residue del disabile)
- la possibilità di inserire il disabile in un posto di lavoro adeguato attraverso l'analisi dei posti di lavoro, con forme di sostegno per la soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro

Legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

TUTELE SPECIFICHE: DISABILI

La L. 68/99 si applica alle persone in età lavorativa:

- affette da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali e intellettive, che comportino una riduzione della capacità lavorativa >al 45%;
- invalide del lavoro con invalidità >al 33% accertata dall'INAIL;
- non vedenti o sordomute;
- invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio.

TUTELE SPECIFICHE: DISABILI

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad occupare lavoratori disabili nella quota di:

- un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;
- due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti

CONSIDERAZIONI

- I lavoratori disabili della scuola se esposti a rischi lavorativi devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente come tutti gli altri lavoratori (ai sensi del D. L.vo 81/08) e necessitano di giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro (anche se la mansione non è a rischio) il lavoratore disabile, o il datore di lavoro, possono richiedere che venga accertata dalla commissione medica specifica per la L.68/99 la compatibilità delle mansioni affidate con il proprio stato di salute, e accertare se, a causa delle minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato in quella mansione (ricorso ex art. 10)
- la commissione valuterà la situazione clinica del disabile ed effettuerà sopralluogo in ambiente di lavoro

Art. 10 Legge 68/99

64

**INFORTUNIO
E
MALATTIA PROFESSIONALE**

65

INFORTUNIO

qualsiasi evento dannoso che incide sulla capacità lavorativa del lavoratore e sia cagionato da una causa violenta in occasione di lavoro.

L'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro) è un ente di diritto pubblico non economico che esercita, per conto dello Stato, l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sia nell'industria che nell'agricoltura.

D.P.R. n. 1124/65 , D.Lgs.81/08

66

**ALCUNE INFORMAZIONI
SULL'INFORTUNIO IN ITINERE**


INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Art. 38 comma 2 Costituzione



INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO



D.P.R. 1124/1965

ITINERE



INCIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Indennizzati se:

- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione
- durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro
- durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale

D.lgs. 38/2000

Sono previste una serie consistente di limitazioni

70



INCIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Non vengono indennizzati gli infortuni o le malattie professionali insorte a seguito di rischio elettivo

Rischio elettivo: Ogni qual volta l'infortunio o la malattia professionale insorga a seguito di una scelta specifica del lavoratore, che esula dal normale percorso lavorativo, che lo esponga ad un rischio maggiorato o aggravato.

Sentenza Corte di Cassazione n.9801/1998

71

MALATTIA PROFESSIONALE

è una malattia causata

esclusivamente o prevalentemente dall'azione nociva, lenta e protratta nel tempo, di una mansione, di materiali o di sostanze presenti nell'ambiente di lavoro.

Le malattie professionali sono tutelate dall'INAIL:

- MP "tabellate" sono specificate in apposite tabelle definite per legge (lavorazioni che espongono a determinate malattie);
- MP "non tabellate" sono le malattie per cui il lavoratore riesce a dimostrare, con onere a suo carico, il nesso di causalità tra la malattia e il lavoro.

Le principali MP denunciate sono ipoacusie, dermatiti, sovraccarico biomeccanico arti superiori.

D.P.R. n. 1124/65 , DPR 336/94 , D. Lgs 38/2000
 D.M. 09/04/2008

**PIANO E GESTIONE
DEL PRONTO SOCCORSO**

73

**D. L.vo 81/08 Titolo I - capo III
sez. I - art. 18
(obblighi del datore di lavoro)**

IL DATORE DI LAVORO:

designa preventivamente i lavoratori incaricati per:

- misure di prevenzione incendi
- evacuazione dei luoghi di lavoro
- primo soccorso
- gestione dell'emergenza

74

**D. L.vo 81/08 Titolo I - Capo III
Sez.VI (gestione delle emergenze)
art. 45 (primo soccorso)**

IL DATORE DI LAVORO

considerando:

- la natura dell'attività svolta
- le dimensioni dell'azienda
- altre persone presenti sui luoghi di lavoro oltre ai lavoratori

prende i provvedimenti necessari per:

- primo soccorso
- assistenza medica di emergenza
- servizi esterni per il trasporto dei lavoratori infortunati

75

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso i requisiti del personale addetto la formazione del personale sono individuati dal

Decreto Ministeriale 388/03

classifica le aziende in tre gruppi A-B-C (ciascuno con quantità di ore di formazione diversi e diversa dotazione di materiale sanitario) sulla base della tipologia di attività svolta del numero dei lavoratori occupati dei fattori di rischio degli indici infortunistici INAIL

LA SCUOLA APPARTIENE AL GRUPPO B

76

Decreto Ministeriale 388/03

devono essere garantiti:

- cassetta di pronto soccorso con dotazione minima
- un mezzo di comunicazione idoneo per attivare l'emergenza
- la formazione (teorica e pratica)

vengono definiti:

- chi deve svolgere la formazione (medici)
- i contenuti della formazione (programma)
- i tempi minimi della formazione (n° ore)

77

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

- prevista presso ciascun luogo di lavoro
- facilmente accessibile
- individuabile con segnaletica appropriata

IL DECRETO NON STABILISCE IL N° DI CASSETTE RISPETTO AL N° DI LAVORATORI

occorrerà ragionevolmente considerare il n° di persone presenti la frequenza e tipologia degli infortuni accaduti rilevabili dal registro infortuni

78

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

si consiglia di posizionare la cassetta di pronto soccorso ad esempio vicino a:

- > *bagni*
- > *laboratori con uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere*
- > *palestra*
- > *magazzino*
- > *postazione collaboratori scolastici...*

79

INDICAZIONI

PUNTI DI MEDICAZIONE

poiché la scuola è strutturata in modo diverso da un'azienda avendo più locali, alle volte più piani, sedi distaccate, palestra, vari laboratori ecc. e potrebbe essere difficoltoso prevedere per ogni locale o piano o sede una cassetta PS (quella prevista dal decreto) si può prevedere di collocare, oltre alla cassetta PS completa, anche più "punti di medicazione" consistenti in contenitori con presidi di primo soccorso in quantità semplificata, collocati in punti strategici, dotati per es. di: sapone, guanti, disinfettante, garze, cerotti, ghiaccio (se collocato vicino alla palestra). Le quantità e la tipologia dei presidi minimi devono essere valutate dalla scuola, secondo il n° di persone presenti e l'esperienza.

80

ELENCO PRESIDII PER LA CASSETTA DI PS previsto dall'Allegato 1 del Decreto 388/2003

- N. 5 paia di guanti sterili monouso
- N. 1 flacone soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio - 1 litro
- N. 3 flaconi soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml
- N. 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm
- N. 2 confezioni di cerotti di varie misure
- N. 1 confezione di cotone idrofilo da 100 g
- N. 10 compresse di garze sterili 10x10 in buste singole
- N. 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
- N. 1 confezione di rete elastica di misura media
- N. 2 confezioni di ghiaccio pronto uso.
- N. 3 lacci emostatici
- N. 2 teli sterili monouso
- N. 1 termometro
- N. 1 paio di forbici
- N. 2 paia di pinzette da medicazione sterili monouso
- N. 2 sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari
- N. 1 visiera paraschizzi
- N. 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

INOLTRE...

**PRESIDI UTILI
PER INTEGRARE LA CASSETTA DI PS**

il decreto

dà la possibilità di integrare la dotazione della cassetta di PS con alcuni presidi ritenuti utili dal Sistema di Emergenza Sanitaria Locale e dai Servizi AUSL, di seguito l'elenco:

- N. 1 confezione di sapone liquido*
- N. 1 confezione di guanti monouso in vinile o in lattice*
- N. 1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 vol.*
- N. 1 confezione tipo "Amuchina" al 10% pronto ferita*
- N. 1 rotolo benda orlata alta 10 cm*
- N. 1 coperta isotermica monouso*
- N. 1 pocket mask*

82

UN MEZZO DI COMUNICAZIONE IDONEO

ad attivare
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale: TELEFONO.

FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO

- corso 12 ore di cui 8 teoriche e 4 pratiche
- il modulo di 4 ore, parte pratica, va ripetuto ogni 3 anni
- la formazione è svolta da medici e solo nella parte pratica da infermieri o personale specializzato (assistenze pubbliche)
- il programma da svolgere è allegato al decreto

83

PIANO DI PRIMO SOCCORSO

Stabilisce:

- le procedure organizzative da seguire in caso di infortunio o malore (chi fa, che cosa, e come);
- i compiti dei lavoratori designati per lo svolgimento delle funzioni di PS
- le risorse dedicate

84

PRIMO SOCCORSO

Il primo soccorso è rivolto a qualsiasi persona presente nella scuola che incorra infortunio o malore: quindi non solo personale dipendente ma anche allievi, genitori, visitatori...

La definizione del piano spetta al dirigente scolastico, che si avvarrà della competenza del RSPP, e della collaborazione del medico competente (ove previsto)

Il piano dovrà essere condiviso dagli addetti al primo soccorso e dal RLS, portato alla conoscenza di tutti i lavoratori, allievi (in relazione all'età) e genitori

...E PER OGGI ABBIAMO TERMINATO

**ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA
LEZIONE**
